

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.

N. 48 IN DATA 6/6/03

C O M U N E D I G O N Z A G A

(PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI

AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

## INDICE

Capo I:	Finalità	1
Capo II:	Procedure	3
Capo III:	Settori d'intervento	6
Capo IV:	Soggetti ammessi	7
Capo V:	Condizioni generali di concessione	8
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	13
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	15
Capo VIII:	Sviluppo economico	17
Capo IX:	Attività culturali ed educative	22
Capo X:	Tutela dei valori ambientali	24
Capo XI :	Disposizioni finali.	25
Allegato A:	Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)	
Allegato B:	Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati	
Allegato C:	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)	
Allegato D:	Prospetto limiti di reddito per la concessione di contributi ordinari.	
Allegato E:	Prospetto fasce di reddito familiare imponibile ai fini fiscali da utilizzare per la determinazione delle tariffe (L. x 1.000) e prospetto quote della differenza di retta a carico dei familiari in corrispondenza ai diversi scaglioni di reddito.	
Allegato F:	Istanza di concessione contributi per attività produttive.	
Allegato G:	Convenzione per la concessione di agevolazioni finanziarie.	

Capo I  
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

#### Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II  
PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte dell'Organo di Controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correrarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione dei contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

#### Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i

soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

### Capo III SETTORI D'INTERVENTO

#### Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 42 lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV  
SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento. L'Associazione stessa, all'atto della presentazione della richiesta, deve indicare le generalità del proprio responsabile.

2. I criteri ai quali la Giunta Comunale dovrà attenersi per l'esame delle richieste di erogazione di contributi a favore di Assicurazioni, Enti pubblici e privati nei settori di cui agli artt. 20 - 22 - 24 - e 26 del presente Regolamento sono i seguenti:

- Congruità dell'iniziativa ai programmi del Comune;
- Valutazione dell'efficacia dell'iniziativa ai fini della promozione dei valori civili, culturali e sociali della comunità Gonzaghese;
- Valutazione della rappresentatività del soggetto proponente la contribuzione;
- Esame del rapporto tra costo documentato previsto dalla iniziativa e risultato ipotizzato;
- Verifica del buon esito di esperienze precedenti;

3. Ad eccezione della fattispecie prevista dal successivo art.18, ogni soggetto può usufruire, nell'arco dell'anno solare e per il rispettivo settore di attività, di benefici, sotto forma di interventi finanziari ed agevolazioni nell'uso di strutture ed impianti del Comune, in misura non superiore al 50% delle spese complessivamente sostenute nello stesso periodo, come risultante dal relativo rendiconto.

## Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

### Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sinda-

co nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative,

#### Art. 13

1. Per gli enti pubblici, limitatamente alle istanze di contributo superiori a L. 1.000.000, e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

I contributi di importo non superiore a € 516,00 vengono, invece, erogati integralmente entro il termine dell'esercizio al quale si riferiscono.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qual-

siasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti

a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI  
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla presentazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, anche con riguardo ai fenomeni di immigrazione extracomunitarie, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali da affrontare ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART. 18

1. Gli interventi finanziari a favore di persone fisiche possono essere erogati esclusivamente a soggetti in possesso di reddito familiare complessivo lordo non superiore ai limiti indicati nel prospetto allegato "D".

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificati "ordinari" se attinenti a bisogni vitali e "straordinari" se connessi a spese straordinarie che limitano notevolmente l'autosufficienza economica del nucleo familiare e si riferiscono a:

a) interventi sulle abitazioni, tesi a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita o all'abbattimento delle barriere architettoniche, dedotti comunque i contributi concessi per lo stesso titolo da altri Enti;

b) interventi sanitari o per la fornitura di prestazioni sanitarie non erogabili da parte delle U.S.S.L. sulla base del prontuario delle stesse;

c) altri interventi inerenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona.

3. Nel corso dell'anno solare non sono cumulabili, da parte dello stesso beneficiario, più contributi per spese straordinarie; sono, invece, cumulabili i contributi ordinari con un contributo per spese straordinarie. L'importo complessivo annuo dei contributi ordinari e straordinari erogati a favore di un soggetto non può essere superiore alla differenza fra il reddito familiare complessivo lordo ed i limiti di reddito rispettivamente indicati nel prospetto allegato "D".

4. Gli ospiti in case di riposo o strutture protette sono tenuti a concorrere all'onere della retta di ricovero con tutti i loro redditi. Qualora tali redditi siano insufficienti e non esistano persone obbligate a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., rimane comunque a favore degli ospiti una franchigia, nell'importo determinato dalla Giunta Comunale entro il limite massimo previsto dal piano regionale socio-assistenziale. La differenza è a carico del Comune. I familiari obbligati ai sensi della norma richiamata concorrono nella spesa della retta nelle misure indicate nel prospetto allegato "E" al presente regolamento.

5. I limiti di reddito previsti dagli allegati prospetti D-E, richiamati ai precedenti commi 1 e 4, sono annualmente adeguati, con deliberazione della Giunta Comunale, in misura non superiore all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita per operai ed impiegati.

ART.18 BIS

Entro il limite dei fondi specificamente attribuiti dallo Stato, il Comune eroga contributi economici alle persone fisiche a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla spesa sanitaria. Possono beneficiare dei contributi i soggetti in possesso di reddito familiare complessivo lordo non superiore al minimo vitale, come individuato al comma 1 del precedente art. 18. Sono esclusi dai suddetti contributi i soggetti che risultino titolari di altre proprietà immobiliari oltre la prima casa, ovvero dispongano di autovetture di potenza superiore a 16 cavalli fiscali, ovvero dispongano di più di un autoveicolo.

L'importo annuo pro-capite dei contributi non può essere superiore a L. 300.000, con una franchigia di €26,00 sulla spesa ammissibile e fermo restando, a carico dei beneficiari, il pagamento della quota

fissa prevista dalla legge per ogni ricetta.  
Alla domanda, redatta su modello conforme all'allegato "A", dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- SPESE PER ASSISTENZA FARMACEUTICA

- 1) fotocopia della richiesta del medico curante o documento equivalente, dopo l'applicazione delle fustelle dei farmaci, con allegato scontrino fiscale;
- 2) fotocopia delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se non legati da vincoli di parentela;
- 3) certificato di disoccupazione;
- 4) certificato di iscrizione ad istituto di istruzione secondaria superiore o all'università, limitatamente agli studenti fino all'età di 26 anni;

- SPESE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.

- 1) fotocopia della richiesta del medico curante o documento equivalente e quietanza di pagamento;
- 2) fotocopia delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se non legati da vincoli di parentela;
- 3) certificato di disoccupazione;
- 4) certificato di iscrizione ad istituto di istruzione secondaria superiore o all'università, limitatamente agli studenti fino all'età di 26 anni.

Art. 19

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

## Capo VII

### ATTIVITA' SPORTIVE E RECREATIVE DEL TEMPO LIBERO

#### Art. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati all'avviamento della pratica ed allo sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V. Viene attribuita priorità, nell'ordine, agli interventi ed attività a favore di bambini, minori, soggetti portatori di handicaps, anziani, ovvero in subordine, nel caso di associazioni, in relazione al numero dei rispettivi soci e/o praticanti attività sportive.

#### Art. 21

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII  
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, secondo il seguente ordine di priorità, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata

alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50 % dell'importo delle spese, al netto dei ricavi:

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

#### Art. 23

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

## ART. 23 BIS

Possono essere concessi contributi una tantum a favore delle imprese artigiane, dei commercianti e delle imprese agricole operanti nel Comune di Gonzaga per iniziative di rafforzamento dell'imprenditoria locale, mediante interventi diretti alla riduzione dei tassi di interesse per i seguenti tipi di interventi:

- Credito di esercizio: (acquisizione scorte di magazzino, liquidità, ecc.); per un finanziamento massimo di € 15.500,00.

- Credito di investimento: (acquisizione di beni strumentali, infrastrutture inserite nel ciclo produttivo, investimenti tesi al risparmio energetico, sicurezza ambientale, produzione e/o trattamento di rifiuti e/o scarti produttivi, per attività agricole: ripristino fabbricati agricoli danneggiati a seguito di incendi per la parte non garantita da copertura assicurativa); per un finanziamento massimo di € 20.660,00.

- Inizio di nuova attività; per un finanziamento massimo di € 20.660,00.

Il contributo in conto interessi viene erogato una tantum limitatamente al momento del perfezionamento del finanziamento ed è stabilito in misura percentuale pari al 3% dell'importo del finanziamento ammesso a contribuzione.

Qualora le richieste ammesse a contributo nel corso di ciascun esercizio finanziario eccedano le disponibilità allocate nel bilancio comunale, i contributi saranno proporzionalmente e uniformemente ridotti fino a garantire il rispetto del limite delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Le domande di erogazione dei contributi possono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le domande per beneficiare del contributo verranno presentate alle Cooperative di Garanzia e alle aziende di credito locali oppure direttamente al Comune che ne curerà l'istruttoria, utilizzando il modello ALLEGATO "F" al presente regolamento.

Entro il 30 novembre l'assessorato alle AA.PP. unitamente ad un rappresentante per ogni Cooperativa di Garanzia procederà all'esame delle domande indicandone, per ciascuna impresa, i seguenti dati:

Ragione sociale, dati fiscali, tipo e luogo di svolgimento dell'attività, tipo ed importo del fido ottenuto, segnalazione di altra eventuale contribuzione pubblica, percentuale di agevolazione applicata, nonché l'importo del contributo a carico del Comune. La Giunta Comunale dovrà con proprio atto deliberare l'approvazione dell'istruttoria nonché l'effettiva concessione del contributo. Nell'ipotesi in cui la somma stanziata originariamente od in seguito a precedenti erogazioni non sia sufficiente a coprire integralmente le somme ammesse a contributo, si procederà solo parzialmente e definitivamente alla erogazione della stessa, secondo i criteri sopraindicati. Il Comune stipulerà con le Cooperative di Garanzia,

apposite convenzioni secondo lo schema allegato al presente regolamento (ALLEGATO "G").

Con la richiesta del contributo la ditta beneficiaria si obbligherà a non procedere all'alienazione del bene oggetto del contributo, né alla cessazione dell'attività o all'estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente successivo all'erogazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti vincoli, il beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione dello stesso.

Capo IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 24

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 25

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta

che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50 % delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X  
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 26

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone; a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.



# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona Fisica)

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_ I \_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di \_\_\_\_\_ (1);

2. il contributo \_\_\_\_\_ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. \_\_\_\_\_;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £. \_\_\_\_\_.

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.  
 (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

Comune di \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(qualifica)

\_\_\_\_\_  
(firma)



# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (1)  
 con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) \_\_\_\_\_  
 predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199\_\_\_\_, nel settore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (3)  
 secondo il programma allegato alla presente.

SIMILE

Il sottoscritto dichiara che (2) \_\_\_\_\_:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) \_\_\_\_\_ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- 1° anno di concessione:**  
 (successivo all'entrata in vigore del Regolamento)
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
  - copia del programma di attività per l'anno in corso;
  - copia dello statuto.

- Per gli anni successivi:**
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
  - copia del programma di attività per l'anno in corso;
  - rendiconto della gestione dell'anno precedente.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
 Ente o Associazione o Comitato e denominazione.  
 Secondo l'attenzione offerta dall'art. 10 del Regolamento comunale.

Comune di \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.


Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(qualifica)

\_\_\_\_\_

(firma)



# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, della seguente manifestazione/iniziativa:

\_\_\_\_\_ (2)  
 secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) \_\_\_\_\_ organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) \_\_\_\_\_ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
 (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.  
 (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Comune di \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(qualifica)

\_\_\_\_\_  
(firma)



# COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

## PROSPETTO ALL. "D"

### LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

numero componenti il nucleo familiare	reddito massimo
--	-----------------

01	9.563.000
02	15.625.000
03	20.413.000
04	24.381.000
05	28.351.000
06	32.132.000
07 o più	35.912.000

I suddetti limiti di reddito sono aumentati del 20% per la concessione di contributi straordinari.

## PROSPETTO ALL. "E"

### FASCE DI REDDITO FAMILIARE IMPONIBILE AI FINI FISCALI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (L. x 1.000)

n. comp. nucleo famil.	1 <sup>a</sup> FASCIA da	2 <sup>a</sup> FASCIA a da	3 <sup>a</sup> FASCIA a da	4 <sup>a</sup> FASCIA a da	5 <sup>a</sup> FASCIA a da	6 <sup>a</sup> FASCIA a da	7 <sup>a</sup> FASCIA a da	in poi
01	0	9.563	11.954	14.345	16.736	19.127	21.518	
02	0	15.625	19.531	23.437	27.343	31.249	35.155	
03	0	20.413	25.516	30.619	35.722	40.825	45.928	
04	0	24.381	30.476	36.571	42.666	48.761	54.856	
05	0	28.351	35.439	42.527	49.615	56.703	63.791	
06	0	32.132	40.165	48.198	56.231	64.264	72.297	
07	0	35.912	44.889	53.866	62.843	71.820	80.797	

### QUOTE DELLA DIFFERENZA DI RETTA A CARICO DEI FAMILIARI IN CORRISPONDENZA AI DIVERSI SCAGLIONI DI REDDITO

PRIMA FASCIA	0
SECONDA FASCIA	10%
TERZA FASCIA	15%
QUARTA FASCIA	20%
QUINTA FASCIA	30%
SESTA FASCIA	50%
SETTIMA FASCIA	100%

## ALLEGATO "F"

### REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AL COMUNE DI GONZAGA (MN)

#### ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Titolare e legale  
rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ ubicazione  
dell'esercizio in via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ esercente l'attività  
di \_\_\_\_\_ -

con la presente rivolge istanza al fine di ottenere la corresponsione di un contributo  
teso a ridurre il tasso di interesse in relazione all'affidamento bancario ottenuto con  
l'ausilio della Cooperativa di garanzia per l'affidamento concesso in conseguenza al  
seguito tipo d'intervento.

Data

**Firma**

#### GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della  
banca dati del Comune di Gonzaga e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge  
675/1996 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati di cui Le garantiamo la  
massima riservatezza, è effettuato al solo fine di procedere all'eventuale concessione  
di contributo comunale a sostegno della Sua attività, i suoi dati non saranno  
comunicati a terzi e per essi si potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la  
cancellazione, servendo al responsabile del servizio presso il Comune di Gonzaga.

Per consenso e accettazione.

**FIRMA**

**ALLEGATO "G"**

**COMUNE DI GONZAGA  
(PROVINCIA DI MANTOVA)**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI  
FINANZIARIE**

L'anno \_\_\_\_\_, il mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ nella  
sede del Comune di \_\_\_\_\_

**TRA**

il Comune di GONZAGA Codice Fiscale 00253340202 rappresentato dal Signor  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, il quale interviene in  
qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_  
della Legge \_\_\_\_\_ ed in esecuzione del Decreto del Sindaco Prot.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**E**

(CONSORZI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ADERENTI)

**PREMESSO**

Che le Parti intendono realizzare per le imprese artigiane, ed i commercianti con sede legale ed operanti nel Comune di Gonzaga per le unità locali qui localizzate, iniziative di rafforzamento della imprenditoria locale mediante la corresponsione di un contributo teso a ridurre il tasso di interesse a favore dell'imprenditore

**CONVENGONO**

quanto segue:

**ART. 1 – SOMME A DISPOSIZIONE**

Per effettuare l'intervento di cui sopra il Comune di Gonzaga mette a disposizione la complessiva somma di € \_\_\_\_\_;

## **ART. 2 – TIPO DI FINANZIAMENTO**

Sono ammessi a finanziamento i seguenti tipi di intervento:

- Credito di esercizio: (acquisizione scorte di magazzino, liquidità, ecc...); per un finanziamento massimo di € 15.500,00.

- Credito di investimento: (acquisizione di beni strumentali, infrastrutture inserite nel ciclo produttivo, investimenti tesi al risparmio energetico, sicurezza ambientale, produzione e/o trattamento di rifiuti e/o scarti produttivi, per attività agricole: ripristino fabbricati agricoli danneggiati a seguito di incendi per la parte non garantita da copertura assicurativa); per un finanziamento massimo di € 20.660,00.

- Inizio di nuova attività; per un finanziamento massimo di € 20.660,00.

I contributi non sono comunque cumulabili fra loro. Il contributo del Comune in conto interessi è stabilito nella misura percentuale del 3% (tre per cento) sull'importo del finanziamento ammesso a contribuzione per aperture di credito semplici perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale contribuzione è compatibile con altre forme di finanziamento pubblico. In tale caso la contribuzione del Comune sarà limitata all'1,5% (uno virgola cinque per cento).

## **ART. 3 – ESCLUSIONI**

Non saranno ammessi ai benefici della presente convenzione quegli operatori economici che già abbiano beneficiato di analoghe iniziative e contribuzioni da parte del Comune.

## **ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE**

Per ottenere il contributo in conto interessi dovrà essere seguita la procedura di cui ai commi seguenti:

- 1) le domande per beneficiare del contributo comunale potranno essere presentate alla Cooperativa di garanzia, che curerà l'istruttoria della pratica;
- 2) ciascuna Cooperativa di garanzia comunicherà al Comune l'elenco delle domande ammissibili a contribuzione, indicando per ciascuna impresa i seguenti dati: ragione sociale, dati fiscali, tipo e luogo di svolgimento delle attività, tipo ed importo di finanziamento, segnalazione della eventuale presenza di altra contribuzione pubblica, importo contributo ammissibile a carico del Comune;
- 3) il Comune di Gonzaga, preso atto e verificato quanto sopra, accertata la effettiva erogazione del finanziamento, con apposito atto di Giunta provvederà alla totale erogazione in unica soluzione del contributo direttamente al beneficiario;
- 4) il Comune di Gonzaga comunicherà l'avvenuta erogazione del contributo e la rimanente disponibilità. Nell'ipotesi che la somma stanziata originariamente od in seguito a precedenti erogazioni, non sia sufficiente a coprire integralmente il

contributo, si procederà solo parzialmente e definitivamente alla erogazione della stessa.

#### **ART. 5 – ONERI**

Il beneficiario del contributo comunale al momento della concessione sarà tenuto a dichiarare che non procederà all'alienazione del bene oggetto del contributo né provvederà alla cessazione dell'attività o estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente successivo all'erogazione, con obbligo, in caso di mancato rispetto dei suddetti vincoli, di restituzione del contributo erogato. Il Comune si riserva in quest'ultimo caso di intraprendere tutte le iniziative per il recupero del contributo.

#### **ART. 6 – REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.  
Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della parte contraente.

#### **Art. 7 – ENTRATE IN VIGORE**

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo dall'esecutività dell'atto di approvazione.

#### **ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il contributo richiamato nella presente convenzione sarà erogato dal Comune direttamente all'impresa previa istruttoria da parte dell'Assessorato alle Attività Produttive. La deliberazione per la concessione del contributo sarà istruita dall'Assessorato, e, successivamente alla esecutività della delibera sarà inviata al Servizio Ragioneria che provvederà all'emissione dei mandati di pagamento. Copia delle deliberazioni di concessione dei contributi sarà inviata alle organizzazioni indicate in premessa.

L'esame delle richieste di contributo sarà effettuato da una commissione composta dall'assessore alle attività produttive e da un rappresentante per ciascuna Cooperativa di garanzia. Al termine dei lavori la Commissione rassegnerà le proposte formulate alla Giunta Comunale per le determinazioni di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(\_\_\_\_\_)

**(CONSORZI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA)**